



ISTITUTO COMPRENSIVO TORRENOVA
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
VIA MARCONI – 98070 TORRENOVA – ME
C. F. 84004450833 - Cod. Mecc. MEIC877005

☎ e 📠 0941/785127/784188 –

E-mail: meic877005@istruzione.it

Casella Pec meic877005@pec.istruzione.it

I.C. -TORRENOVA
Prot. 0006698 del 14/11/2020
04 (Uscita)

Anno scolastico 2020/21

Torrenova, 14.11.2020

Comunicazione n. 97

Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie degli Alunni
delle Scuole dell'Infanzia,
della scuola Primaria
e della scuola secondaria di primo grado
di Torrenova e Rocca di Caprileone
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web

Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Torrenova e Rocca di Caprileone.

Si comunica alle componenti in indirizzo che, a seguito dell'Ordinanza sindacale n.85 del 13/11/2020 del Comune di Torrenova e dell'Ordinanza sindacale n. 25 del 14/11/2020 del Comune di Rocca di Caprileone, tutti i plessi delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Torrenova e Rocca di Caprileone resteranno chiusi per 30 giorni a decorrere dalla data delle suddette ordinanze.

Gli uffici di segreteria lavoreranno in smart working, pertanto le comunicazioni dovranno essere inviate alla mail della scuola meic877005@istruzione.it.

Le attività didattiche continueranno con la didattica a distanza secondo quanto indicato nel Piano Digitale di Didattica Integrata pubblicato sul sito nell'area PNSD.

Si allegano Ordinanze Sindacali.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Gaglio
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 D.Lgs n.39/1993*



COMUNE DI CAPRI LEONE Citta' Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 13.11.2020

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19. PROSECUZIONE CHIUSURA DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAPRI LEONE.

IL SINDACO

VISTA La nota dell'ASP Messina Azienda Sanitaria Provinciale del 11/11/2020, acquisita al Prot. dell'Ente n. 13290 in data 12/11/202, che esprime parere favorevole alla chiusura delle scuole per un periodo di 30 giorni;

VISTI i provvedimenti Ministeriali e Regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid 19 e per la gestione epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle Misure per l'igiene dei servizi pubblici;

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 dette misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

CONSTATA , la necessità del contenimento del contagio soprattutto fra gli alunni in un momento di cui i casi di positività sono sempre crescenti anche al di fuori delle scuole;

RITENUTO CHE, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli alunni scolastici;

Vista la propria precedente Ordinanza n° 23 del 05.11.2020 *"Azioni per il contenimento del contagio Covid 19. Chiusura con decorrenza 06/11/2020,, dei locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado del Comune di Capri Leone."*

RITENUTO pertanto necessario al fine di impedire la crescente propagazione del contagio continuare la sospensione dell'attività didattica in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Capri Leone, per un periodo di 30 giorni, eventualmente prorogabile, se l'andamento epidemiologico non migliorerà;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3 c. 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33 del 16/05/2020 convertito con modificazioni con L. 14/07/2020, n. 74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali, D.Lgs 18/08/2020, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs n. 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. La revoca della precedente Ordinanza in materia n. 23 del 05/11/2020 con cui si disponeva la chiusura delle scuole in attesa di chiarimenti ed accertamenti sulla situazione dei contagi.

2. La chiusura dei LOCALI delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, con decorrenza dal 13/11/2020, per un periodo di 30 giorni.
3. I predetti Locali rimarranno chiusi sino a successivo provvedimento di revoca/o modifica della presente ordinanza. L'anticipazione della riapertura o la proroga della stessa sarà subordinata all'evolversi della situazione dei contagi nel territorio, e quindi alla verifica della sussistenza di condizioni di sicurezza per la ripresa delle lezioni "In presenza".

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- all'USCA territoriale di S. Agata Militello ai fini dell'attivazione di provvedimenti di propria competenza;
- alla Dirigente Scolastica al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza;
- al Prefetto di Messina, alla Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri, All'ASP di Messina, al RSPP dell'Ente, nonché dare opportune informazione tramite pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicazione;

- **Dare atto** che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune – www.comune.caprileone.me.it - per quindici giorni consecutivi.

Rocca di Capri Leone, lì 12/11/2020



**Il Sindaco
Filippo Borrello**



COMUNE DI TORRENOVA

Provincia di Messina

CAP 98070 - P. IVA 01345160830 - C.F. 95001680834

TEL. 0941 / 785060 - FAX 0941 / 785314 PEC: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it

Comune di Torrenova
Data 13/11/2020
N. Prot. 0013771 / 2020
Tit. II Cl. 01 Fasc.



All'Ill.mo Prefetto di Messina
PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it
Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it
Spett.le Comando Stazione Carabinieri

Sant'Agata Militello
PEC: tme25243@pec.carabinieri.it
Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo
Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di I° grado
Torrenova

PEC: meic877005@istruzione.it
All'Asp di Messina
PEC: protocollogenerale@pec.asp.messina.it
Alla Polizia Locale - Sede
poliziamunicipale@comune.torrenova.me.it
All'Asp Presidio Territoriale di San'Agata Militello
vaccinazioni.sagatam@asp.messina.it

All'Asp di Messina
PEC: protocollogenerale@pec.asp.messina.it
Al RSPP
fran.marotta@libero.it

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale n.85 del 12.11.2020.

Unitamente alla presente, si trasmette copia della Ordinanza Sindacale n.85 del 12.11.2020.

Torrenova li, 13/11/2020

Il Sindaco

F.to Dott. Salvatore Castrovinci



COPIA

Comune di Torrenova

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 85 DEL 12/11/2020

OGGETTO:

Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura dei locali adibiti alle scuole di ordine e grado del Comune di Torrenova e dell'Asilo Nido Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che *"1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"*;

- Il comma 2 del citato art. 1, indica alla lettera p) tra le misure adottabili la *"sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado [...]"*;

- per i provvedimenti di carattere infraregionale, i Sindaci sono competenti all'adozione delle superiori misure adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con D.L. n. 125 del 7.10.2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.01.2021 e pertanto il richiamo di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 deve intendersi coordinato con il nuovo termine di scadenza dello stato di emergenza;

CONSIDERATO CHE

- nell'ultimo periodo sono risultati positivi covid-19 docenti, alunni e operatori in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Torrenova, che comprende le scuole dei Comuni di Torrenova, Capri Leone e San Marco d'Alunzio;
- molti docenti in servizio presso l'Istituto Comprensivo svolgono le ore di docenza in classi appartenenti ai diversi comuni facenti parte del medesimo Istituto;
- dalla situazione emergenziale e dai rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività accertata anche in comuni limitrofi discende l'altissima possibilità di creazione di focolai nelle scuole;
- potrebbe rilevarsi altamente rischioso continuare la didattica in presenza, circostanza che potrebbe consentire l'eventuale ulteriore diffusione del Covid - 19 negli ambienti scolastici soprattutto in ragione del fatto che i casi accertati non pare siano riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra di loro pur essendo presenti all'interno delle scuole dello stesso istituto comprensivo;
- alla luce della descritta contingenza, con nota prot. N. 2005.U.O.S.D.P. del giorno 11.11.2020, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di S. Agata Militello, competente per territorio, ha espresso motivato parere secondo il quale *"si ritiene utile al fine di impedire la crescente propagazione del contagio sospendere l'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Capri Leone e Torrenova per un periodo di trenta giorni, eventualmente prorogabile, se l'andamento epidemiologico non migliorerà"*.

RITENUTO CHE

- pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici e, dunque, si rende necessaria la chiusura dei locali delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Torrenova e dell'Asilo Nido Comunale al fine di impedire il protrarsi degli accessi e la conseguente propagazione del contagio e completare le attività di tracciamento di tutti i soggetti (appartenenti alla comunità scolastica e non) che siano venuti in contatto con i soggetti contagiati;
- l'adozione del presente provvedimento, nell'ottica dei principi di adeguatezza e proporzionalità, non preclude il proseguimento dell'attività didattica;
- invero, nel Decreto Ministeriale recante *"Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39"* è espressamente prevista la possibilità di attivazione della didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche di ogni grado *"qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti"* (cfr. Linee Guida per la Didattica digitale integrata);
- pare opportuno fissare la validità della presente ordinanza per un massimo di 30 giorni, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico e sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente;

VISTI

- l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
- il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020;
- il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

- il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
- l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante

ORDINA

La chiusura dei locali delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale e dell'asilo nido comunale.

I predetti locali rimarranno chiusi sino a successivo provvedimento di revoca e/o modifica della presente ordinanza e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Trasmettere il presente provvedimento alla Dirigente Scolastica e al Responsabile settore affari generali del Comune al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

DISPONE

La trasmissione al Prefetto di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente al Comando della Stazione dei Carabinieri di S. Agata Militello, All'ufficio Vigili Urbani, All'Asp di Messina, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di S. Agata Militello, al RSPP dell'Ente, nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Torrenova, 12.11.2020

Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Castrovinci